



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo di Palermo:

VISTA: la nota prot. n.1918 in data 29 maggio 2024 con la quale l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza del Mare, ha chiesto l'emissione di apposita ordinanza per l'interdizione delle zone di mare a tutela di due siti itineranti archeologici sommersi in località Punta Falconiera e Punta Cavazzi dell'Isola di Ustica;

VISTO: il Decreto del 12 luglio 1989 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale N° 175 del 28.07.1989) emanato di concerto tra il soppresso Ministero della Marina Mercantile ed il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, recante "Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il protocollo d'intesa siglato in data 20 luglio 2007 tra la Soprintendenza del Mare ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO: il disciplinare integrativo al regolamento dell'Area Marina Protetta "Isola di Ustica" approvato con Dp. n. PNM_02-8066_2023-0029 datato 14.04.2023 dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare – Div.II Gestione Aree Protette;

VISTO: il D.Lgs. 42 datato 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii.;

VISTO: l'art. 28 della L.R. 21/03 datata 29 dicembre 2003, con il quale viene istituita la Soprintendenza del mare;

VISTI: gli articoli 17 e 30 del codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

CONSIDERATA: la necessità di valorizzare e tutelare i beni storico/culturali sommersi siciliani.

RENDE NOTO

Che nei fondali marini dell'Isola di Ustica, nelle acque antistanti Punta Falconiera e Punta Cavazzi e più precisamente nei rispettivi punti aventi le coordinate geografiche (**Datum: WGS 84**) **Lat. 38°42'36"N – Long. 013°12'3,6"E, - Lat. 38°41'38,94"N – Long. 013°9'8,46"E**, meglio rappresentati nello stralcio fotografico allegato alla presente, persistono due siti itineranti archeologici sommersi.

ORDINA

ART. 1

Nelle predette zone di mare, con un raggio di metri 100 dai citati punti, sono interdetti l'ancoraggio, la pesca sia professionale che sportiva, in ogni sua forma e con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea, le immersioni subacquee di qualunque tipo e ogni attività che possa comportare il danneggiamento dei siti archeologici nonché l'asportazione di sue parti.

Eventuali attività di tutela, studio e valorizzazione, da svolgersi in loco (ad eccezione da quelle svolte dalle forze di polizia per motivi di servizio) comprese le immersioni organizzate dai locali centri di immersione, regolarmente iscritti nel Registro di cui all'art. 68 del codice della navigazione tenuto da questa Capitaneria di Porto, potranno essere autorizzate, a seguito di istanza degli interessati, da questa Capitaneria di Porto previo Nulla osta dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana - Soprintendenza del Mare.

ART. 2

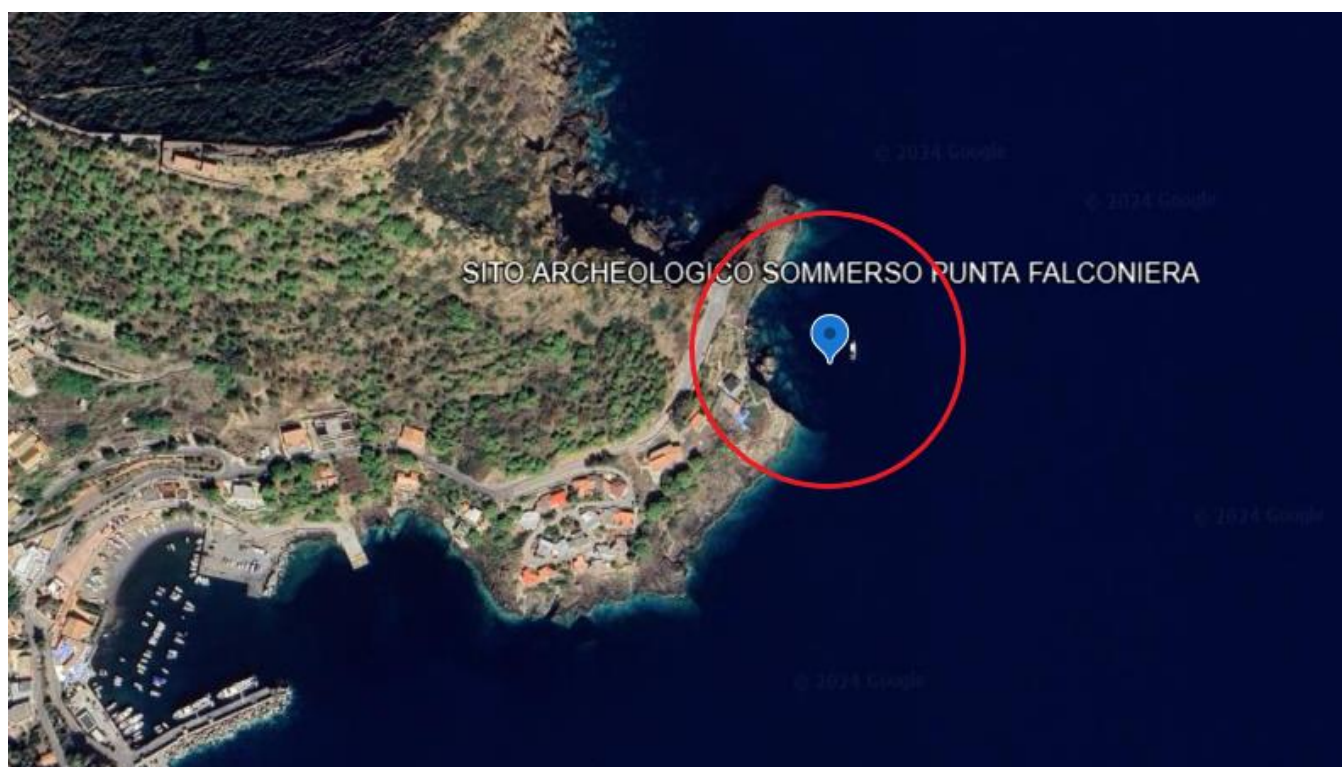
I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/05 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.palermo.guardiacostiera.it, nonché opportuna diffusione agli interessati.

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Raffaele MACAUDA

SITO PUNTA FALCONIERA: Lat. 38°42'36"N – Long. 013°12'3,6"E



SITO PUNTA CAVAZZI: Lat. 38°41'38,94"N – Long. 013°9'8,46"E

